



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 21 maggio 2015, n. 6

“Nubile Ambiente Srl”. Discarica sita in Brindisi, c.da Autigno. Revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 374 del 13 giugno 2008 ai sensi dell’articolo 29-decies - comma 9 c) del D.lgs. n. 152/06 e smi.

L’anno 2015 addì 21 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso l’Ufficio A.I.A.

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Autorizzazione Integrata Ambientale

visti:

il D.lgs. n. 152/06, parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

gli artt. 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;

la D.G.R. Puglia n. 3261/98;

gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/01;

l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03: «Codice in materia di protezione dei dati personali», in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

la D.G.R. Puglia n. 767/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24/06/2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato nell’ambito del Servizio Rischio Industriale;

la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi dell’art. 45 della L.R. Puglia n. 10/2007;

la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4 del 04/03/2015 con la quale è stato affidato l’incarico ad interim dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale al dott. Giuseppe Maestri, ai sensi dell’art. 18, co. 3 del DPGR n. 161/2008;

la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 9/03/2015 con la quale sono

state delegate le funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Puglia n. 10/2007;
la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
l'art. 35 della L.R. Puglia n. 19/2010: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
l'art. 1 della L.R. n. 3/2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Rischio di Incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”

visti inoltre:

la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Premesso che:

il D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

con Determinazione Dirigenziale n. AIA n. 374 del 13.06.2008 (successivamente aggiornata con DD n. 70/2012), è stata rilasciata al Comune di Brindisi l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato in Brindisi alla località Autigno con codice attività IPPC 5.4 «impianti per l'eliminazione dei rifiuti e discariche», e che tale Atto ha stabilito le condizioni di esercizio dell'impianto e le relative prescrizioni;

l'impianto di cui trattasi è stato, successivamente, affidato in gestione dal Comune di Brindisi alla Nubile Ambiente srl;

con nota prot. 65089 del 05/11/2014, acquisita al prot. 4349 del 06/11/2014 del Servizio Rischio Industriale, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi trasmetteva una Ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006 nei confronti della Nubile Ambiente srl, in qualità di concessionaria per la gestione della discarica pubblica comunale ubicata in Brindisi alla località Autigno

In particolare, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi prendeva atto:

1. “dei rapporti di prova relativi ai controlli sulla falda effettuati dall'Arpa Puglia DAP/BR nel dicembre 2013 e trasmessi nel successivo mese di maggio nonché degli esiti degli autocontrolli sulle acque di falda effettuati dal novembre 2012 al dicembre 2013 e trasmessi dal gestore Nubile, nell'ambito della relazione di riferimento, nel mese di aprile 2014;

2. che dagli stessi si evincevano superamenti delle CSC per le acque sotterranee così come stabilito dalla tab. 2 – allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per i parametri: manganese, ferro, alluminio, piombo e cromo totale e che tali superamenti sono compatibili con «una contaminazione da discarica per RSU e congruenti con la composizione del percolato da discarica» nonché che «la contaminazione delle acque di falda è da ascrivere con elevata probabilità alla fuoriuscita del percolato

dalle opere di impermeabilizzazione realizzate a presidio della discarica».

3. che, inoltre, nel corso del sopralluogo eseguito in data 22/10/2014 è stato evidenziato «sull'argine che separa il lotto 2 dal lotto 3, una rottura nel telo di HDPE dal quale era evidente la fuoriuscita di percolato tale da evidenziare una elevata presenza dello stesso presumibilmente dovuto ad una insufficiente asportazione»;

In considerazione di quanto sopra riportato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con proprio atto n. 4361 del 06/11/2014 ha ritenuto necessario dare applicazione all'art. 29 decies, comma 9 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e smi, al fine di garantire la corretta conduzione dell'impianto intimando al Gestore NUBILE s.r.l. – discarica di Brindisi formale diffida:

- alla riduzione immediata del battente idraulico del percolato, secondo quanto previsto dal punto 2.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 e smi;
- al ripristino immediato delle opere di impermeabilizzazione risultate danneggiate;
- ad effettuare immediatamente e poi con cadenza settimanale le analisi chimiche sulle acque di falda in tutti i pozzi e per i parametri già oggetto di superamenti le cui risultanze devono essere tempestivamente inoltrati a questo ufficio, fino a quando i valori delle CSC rientreranno nei limiti previsti dalla tab. 2 – allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs 152/2006;
- a prestare le garanzie finanziarie relativamente alla gestione della discarica con le modalità previste nel corso del tavolo tecnico del 04/02/2014;
- a trasmettere entro 15 giorni una relazione agli Enti in indirizzo indicante le motivazioni che hanno comportato l'inottemperanza alla prescrizione autorizzativa.

Vista la nota della Provincia di Brindisi n. 13262 del 11/03/2015 da cui si è rilevato che il Gestore Nubile non ha fornito alcuna evidenza del completamento di nessuno degli interventi di cui alla Ordinanza emessa dalla stessa Provincia con propria nota n. 65089 del 05/11/2014

conseguentemente,

lo scrivente Ufficio Regionale AIA, con nota prot. n. 954 dell'11 marzo 2015, provvedeva a sospendere, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 374/2008 e successive modifiche, relativamente alla gestione della discarica di cui trattasi, per un periodo di 30 giorni e comunque fino a quando Arpa Puglia non avesse certificato la cessazione delle motivazioni che avevano condotto ad emanare la sospensione;

successivamente,

con nota prot. n. 82/5-1 del 5 maggio 2015, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 1816 dell'11/05/2015, il NOE Carabinieri di Lecce, trasmetteva il Decreto di sequestro preventivo emanato dal Tribunale di Brindisi, nel quale, oltre a condividersi le motivazioni per le quali lo scrivente Ufficio regionale AIA aveva provveduto alla sospensione dell'autorizzazione, si individuavano ulteriori criticità relative alla gestione della discarica di cui trattasi, al punto da rendere necessario il sequestro preventivo dell'impianto;

con nota prot. n. 25484 del 13 maggio 2015, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 1897 del 14/05/2015, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, dopo aver evidenziato che il gestore Nubile Ambiente srl non ha adempiuto al rispetto delle prescrizioni riportate nelle precedenti note della stessa Provincia, individuava, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/05 Nubile Ambiente srl come «principale soggetto responsabile della contaminazione delle acque di falda».

pertanto, visto:

il principio di precauzione, introdotto dalla normativa comunitaria, che, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza (TAR Lecce n. 1341 del 14.07.2011), prevede che «anche la semplice possibilità di

un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività»;

l'articolo 29-sexies del D.lgs. n. 152/06 che prevede al comma 3bis che «l'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione»;

l'art. 29-sexies del D.lgs. n. 152/2006 che prevede che: «l'autorizzazione integrata ambientale [...] deve includere tutte le misure necessarie [...] al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso»;

l'art. 29-decies del D.lgs. n. 152/06 che al comma 9 stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità Competente procede «alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente»;

sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente ad interim dell'Ufficio AIA adotta il presente provvedimento:

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di revocare, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera c del D.lgs. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 374 del 13 giugno 2008 al Comune di Brindisi (successivamente volturata alla Nubile Ambiente srl) per la Discarica sita in Brindisi, contrada Autigno, non avendo la Nubile Ambiente srl ottemperato a quanto prescritto nel precedente atto di diffida e sospensione n. 954 dell'11/03/2015 ovvero:

- alla riduzione immediata del battente idraulico del percolato, secondo quanto previsto dal punto 2.3 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 36/03 e smi;
- al ripristino immediato delle opere di impermeabilizzazione risultate danneggiate;
- ad effettuare immediatamente e poi con cadenza settimanale le analisi chimiche sulle acque di falda in tutti i pozzi e per i parametri già oggetto di superamenti le cui risultanze devono essere tempestivamente inoltrati a questo ufficio, fino a quando i valori delle CSC rientreranno nei limiti previsti dalla tab. 2 –

allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

- a prestare le garanzie finanziarie relativamente alla gestione della discarica con le modalità previste nel corso del tavolo tecnico del 04/02/2014;
- a trasmettere entro 15 giorni una relazione agli Enti in indirizzo indicante le motivazioni che hanno comportato l'inottemperanza alla prescrizione autorizzativa.

nonché per non aver ottemperato – come evidenziato nella nota della Provincia di Brindisi prot. n. 25484 del 13/05/2015 – a quanto prescritto dalla Ordinanza della Provincia di Brindisi emanata, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 con nota prot. n. 65089 del 05/11/2014;

nonché perché la Nubile Ambiente srl è stata individuata dalla Provincia di Brindisi – nella già citata nota prot. n. 25484 del 13/05/2015 – quale «principale soggetto responsabile della contaminazione delle acque di falda»;

nonché per le violazioni alle prescrizioni contenute nell'AIA, evidenziate al punto 5) del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Brindisi, riscontrate sulla scorta del sopralluogo condotto in data 16/03/2015 dal Nucleo Operativo Ecologico del Comando Carabinieri di Lecce;

di individuare, ai sensi della Legge Regionale 17/07 e smi, la Provincia di Brindisi quale Autorità Competente al rilascio di provvedimenti settoriali, nonché ogni altro successivo titolo autorizzatorio nei confronti del Gestore necessario a garantire la tutela ambientale pur in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore «Nubile Ambiente srl, con sede legale in via GB Amici 3 – 72100 Brindisi» e alla Provincia di Brindisi;

di dare evidenza del presente provvedimento al Comune di Brindisi, all'ARPA Puglia DS e DAP Brindisi, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali «Ecologia» e «Ciclo Rifiuti e Bonifica» nonché alla competente Procura della Repubblica.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. è redatto in unico originale, composto da n. 7 facciate
- b. sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n. 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale regionale
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c. trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e. sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

il dirigente ad interim dell'Ufficio
dr. Giuseppe Maestri
